

Roma, 28 luglio 2023

CIRCOLARE N. 1305

Condizioni generali per l'accesso al Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, commi da 171 a 173, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Testo integrato con le modifiche approvate, da ultimo, in data 5 dicembre 2025, aventi efficacia dal 12 dicembre 2025).

INDICE

Premessa

1 - DOTAZIONE, RIPARTO E RISERVA

2 - AMBITO APPLICATIVO

2.1 Ambito soggettivo

2.2 Ambito oggettivo

2.3 Natura delle Anticipazioni FRP e garanzie

2.4 Importo minimo e massimo

3 - PROCEDURA DI FINANZIAMENTO

3.1 Le fasi

3.2 Istruttoria

3.3 Stipula del contratto di Anticipazione FRP

4 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

5 - EROGAZIONI

6 - RIMBORSO

7 - REVOCA, RIDUZIONE, DIVIETO DI DIVERSI UTILIZZI

8 - RISOLUZIONE

Abbreviazioni

Cassa depositi e prestiti società per azioni	CDP
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (<i>Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>)	TUEL
Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326	D.L. n. 269/03
D.M. Economia e Finanze 6 ottobre 2004	D.M. 6/10/2004

Premessa

Il Fondo rotativo per la progettualità (di seguito, “FRP” o “Fondo”) è istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. dall’articolo 1, commi da 54 a 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (di seguito, “**Legge Istitutiva**”), come modificata dall’articolo 1, commi da 171 a 173, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (di seguito, “**Legge di Bilancio 2019**”).

La presente Circolare, che sostituisce integralmente la precedente Circolare CDP n. 1294 del 2019, rende note le condizioni generali per l’accesso alle anticipazioni a valere sulle risorse del FRP (di seguito, “**Anticipazioni FRP**”), concesse dalla CDP, nell’ambito della gestione separata di cui all’articolo 5, comma 8, del D.L. n. 269/03, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lett. a), del D.L. n. 269/03 medesimo e degli articoli 10 e 14 del D.M. 6/10/2004.

Tali condizioni si applicano alle Anticipazioni FRP richieste da:

- comuni, città metropolitane, province, regioni e province autonome (di seguito, “**Enti Territoriali**”); e
- Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Università statali e Istituti ad esse assimilati e Autorità di Sistema Portuale (di seguito, “**Enti Pubblici non Territoriali**”, nonché, unitamente agli Enti Territoriali, “**Enti Beneficiari**”).

La CDP si riserva di estendere l’accesso al Fondo anche ad altre tipologie di soggetti pubblici, mediante l’emanazione di ulteriori Circolari.

La presente Circolare si applica alle Anticipazioni FRP concesse a partire dalla data di pubblicazione della stessa nel sito internet della CDP www.cdp.it (di seguito, “**Sito CDP**”).

Le Anticipazioni FRP, concesse in data antecedente a quella di pubblicazione della presente Circolare nel Sito CDP, continueranno ad essere regolate ai termini ed alle condizioni previsti nei rispettivi contratti.

La presente Circolare sarà pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

1

DOTAZIONE, RIPARTO E RISERVA

La Legge Istitutiva affida alla CDP, tra l’altro, il compito di fissare la dotazione massima complessiva del Fondo (di seguito, “**Dotazione**”), nonché la possibilità di una sua rideterminazione periodica, in funzione delle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, comunque nei limiti degli oneri posti a carico del bilancio dello Stato dall’articolo 1, comma 58, della Legge Istitutiva.

Ciò considerato, la Dotazione è stabilita, fino a nuova determinazione, in complessivi 100 (cento) milioni di euro, così ripartiti:

- una quota di importo pari a 40 milioni di euro, destinata alla concessione di Anticipazioni FRP in favore degli Enti Territoriali (di seguito, “**Quota A**”);
- una quota di importo pari a 60 milioni di euro, destinata alla concessione di Anticipazioni FRP in favore degli Enti Pubblici non Territoriali (di seguito, “**Quota B**” e, congiuntamente alla Quota A, le “**Quote**”).

In ragione delle dinamiche di concessione delle Anticipazioni FRP, la CDP si riserva di rideterminare la dotazione delle Quote del Fondo. L’eventuale rideterminazione delle Quote del Fondo da parte della CDP sarà resa nota tramite apposito avviso sul Sito CDP.

Il Fondo ha natura rotativa e, dunque, le relative disponibilità continuano ad essere ricostituite per effetto dei rimborsi di capitale da parte degli Enti Beneficiari. Resta inteso che i rimborsi di capitale ricostituiscono la disponibilità della Quota a valere sulla quale le Anticipazioni FRP sono concesse.

In attuazione dell'articolo 1, comma 54, penultimo periodo, della Legge Istitutiva, la CDP si riserva di vincolare una percentuale della Dotazione, non superiore al 15% della stessa, al finanziamento di esigenze progettuali connesse a (i) interventi ammessi al cofinanziamento comunitario e (ii) ad opere relative al dissesto idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico o da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato. L'eventuale apposizione di tale vincolo da parte della CDP sarà reso noto mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Sito CDP, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla decorrenza dell'efficacia del vincolo medesimo, nel quale sarà altresì indicata la sua durata.

Allo scadere dei termini relativi agli eventuali vincoli di destinazione sopra indicati, le risorse che risultino ancora non impegnate o comunque disponibili, anche in conseguenza del rimborso delle relative Anticipazioni FRP, confluiranno nelle risorse libere dai predetti vincoli, di cui alla Dotazione.

Il Fondo può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni e può operare in complementarità con analoghi fondi istituiti a supporto delle attività progettuali (cfr. articolo 1, comma 54, della Legge Istitutiva).

2

AMBITO APPLICATIVO

2.1

La presente Circolare regola l'accesso alle Anticipazioni FRP da parte degli Enti Beneficiari.

Ambito soggettivo

L'accesso alla Quota A è consentito ai soli Enti Territoriali, mentre l'accesso alla Quota B ai soli Enti Pubblici non Territoriali.

2.2

Ambito oggettivo

Il Fondo anticipa, in tutto o in parte, le spese di investimento (come individuate all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350) necessarie per la redazione:

- a) delle valutazioni di impatto ambientale, e/o
- b) della documentazione relativa a qualsiasi livello progettuale previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Fermo quanto previsto nel seguito con riferimento agli Enti Pubblici non Territoriali, un Ente Beneficiario può richiedere una o più Anticipazioni FRP da destinare a qualsiasi spesa necessaria per il conseguimento, parziale o totale, di una o più delle predette finalità (a titolo meramente esemplificativo, per il finanziamento, in tutto o in parte, della valutazione di impatto ambientale e/o di uno o più documenti componenti diversi livelli della progettazione).

L'Anticipazione FRP può finanziare spese connesse alla progettazione sia di singoli investimenti sia di insiemi di investimenti tra loro funzionalmente collegati (es.: "acquedotto - fognatura - depurazione"; investimenti connessi e inseriti in un unico programma di investimento).

In sede di domanda, l'Ente Beneficiario deve indicare in modo dettagliato le singole spese cui intende destinare l'Anticipazione FRP.

Con riferimento agli Enti Pubblici non Territoriali, le spese finanziate mediante l'Anticipazione FRP devono essere connesse:

- a) per le Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Università statali e Istituti ad esse assimilati, a investimenti relativi a iniziative previste dal PNRR/Fondo Complementare e/o che possono beneficiare di contribuzioni statali/regionali e/o di fondi strutturali europei;
- b) per le Autorità di Sistema Portuale a investimenti relativi a iniziative previste dal PNRR/Fondo Complementare.

2.3

Ai sensi della vigente normativa, le Anticipazioni FRP si configurano come operazioni di indebitamento e, pertanto, sono soggette alle specifiche disposizioni dettate in materia, (i) per

Natura delle Anticipazioni FRP e garanzie

gli enti locali, dal TUEL; (ii) per le regioni e province autonome, dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; e (iii) per gli Enti Pubblici non Territoriali, dalla normativa ad essi rispettivamente applicabile.

Le Anticipazioni FRP sono assistite:

- per gli enti locali, dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del TUEL;
- per le regioni e le province autonome, a seconda dei casi, dalle garanzie e impegni previsti per la concessione dei prestiti di scopo ordinari, riportati nella Circolare CDP che tempo per tempo rende note le condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della CDP da parte dei predetti enti, che alla data di pubblicazione della presente Circolare è la Circolare CDP n. 1284 del 3 novembre 2015 e s.m.i.;
- per le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, le Università statali e gli Istituti ad esse assimilati, dalle garanzie e impegni previsti per la concessione dei prestiti chirografari riportati nella Circolare CDP che tempo per tempo rende note le condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della CDP da parte dei predetti enti, che alla data di pubblicazione della presente Circolare è la Circolare CDP n. 1274 del 24 luglio 2009 e s.m.i.;
- per le Autorità di Sistema Portuale, dalle garanzie e impegni previsti per la concessione dei prestiti chirografari riportati nella Circolare CDP che tempo per tempo rende note le condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della CDP da parte dei predetti enti, che alla data di pubblicazione della presente Circolare è la Circolare CDP n. 1277 del 19 marzo 2010 e s.m.i..

La CDP si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere agli Enti Beneficiari, in alternativa o in aggiunta alle garanzie ed agli impegni di cui ai precedenti paragrafi, ulteriori forme di garanzia personale o reale.

2.4

**Importo
massimo**

minimo

e

Al fine di assicurare il più diffuso utilizzo delle risorse, l'importo di ciascuna Anticipazione FRP non potrà essere inferiore a:

- con riferimento a ciascuna Anticipazione FRP concessa a valere sulla Quota A, euro 2.500 (duemilacinquecento);
- con riferimento a ciascuna Anticipazione FRP concessa a valere sulla Quota B, euro 150.000 (centocinquantamila).

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 1, comma 56, della Legge Istitutiva, ciascuna Anticipazione FRP non potrà superare l'importo massimo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa.

3

PROCEDURA DI FINANZIAMENTO

3.1

Le fasi

La procedura di finanziamento di CDP si articola in due fasi:

1. istruttoria;
2. stipula del contratto di Anticipazione FRP.

3.2

Istruttoria

La fase istruttoria è funzionale all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per la concessione dell'Anticipazione FRP, nonché delle altre condizioni fissate dalla CDP *"per categorie omogenee di soggetti o di finalità" (...) ed "in ragione delle finalità dell'intervento (...) o delle qualità del soggetto finanziato"* (articolo 14 del D.M. 6/10/2004), comunque *"nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione"* che connotano l'attività di finanziamento della CDP di cui all'art. 5, comma 7, lett. a), primo periodo, del D.L. n. 269/03.

La fase istruttoria ha inizio con la presentazione da parte dell'Ente Beneficiario della domanda

di Anticipazione FRP (la **“Domanda”**), che avviene con diverse modalità a seconda che si tratti di un Ente Territoriale o di un Ente Pubblico non Territoriale.

Con riferimento ai comuni, alle città metropolitane e alle province, la CDP ha reso disponibile nell’area riservata del Sito CDP un apposito portale informatico (di seguito anche **“Portale Fondi”** o **“Portale”**), attraverso il quale è possibile inserire i dati e le informazioni richieste, nonché generare il modulo di Domanda e la documentazione istruttoria richiesta e procedere alla relativa trasmissione.

Con riferimento alle regioni, alle province autonome e agli Enti Pubblici non Territoriali, la modulistica relativa al Fondo è disponibile nell’area riservata del Sito CDP. In tal caso, le interlocuzioni tra la CDP e la regione, la provincia autonoma o l’Ente Pubblico non Territoriale avvengono di norma mediante scambi via posta elettronica certificata (di seguito, **“PEC”**), ovvero mediante gli altri strumenti telematici indicati nel sito internet della CDP.

In entrambi i casi, il modulo di Domanda, da sottoscrivere digitalmente a cura del legale rappresentante - o di altro soggetto munito degli appositi poteri - dell’Ente Beneficiario, deve contenere la quantificazione del fabbisogno finanziario ed essere corredato da un’apposita attestazione, sottoscritta, anch’essa digitalmente, dal responsabile unico del procedimento (di seguito, **“RUP”**), da cui risulti:

- a) la conformità della documentazione presentata alla disciplina dei contratti pubblici;
- b) che la somma richiesta non supera l’importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa;
- c) l’elenco analitico, completo dei rispettivi importi, di ciascuna spesa alla quale si intende destinare l’Anticipazione FRP.

La Domanda - e l’ulteriore documentazione a corredo, il cui elenco di dettaglio è reso disponibile, in apposite schede, distinte per tipologia di Ente Beneficiario, nell’area riservata Enti locali e PA del Sito CDP - deve essere presentata secondo le modalità su indicate.

Mediante l’istruttoria, la CDP valuterà:

- a) la regolarità e completezza della Domanda e della documentazione a corredo della stessa, anche sotto il profilo del processo deliberativo seguito dall’Ente Beneficiario e della sussistenza delle condizioni previste per il ricorso all’indebitamento dalla normativa di legge e regolamentare;
- b) la sostenibilità dell’operazione da parte dell’Ente Beneficiario, attraverso l’analisi della relativa situazione finanziaria ed economico-patrimoniale, con particolare riguardo alla situazione debitoria.

In ogni caso, la CDP si riserva di acquisire eventuali ulteriori documenti o attestazioni, funzionali allo svolgimento dell’istruttoria.

In caso di suo esito positivo, la fase istruttoria si conclude con la deliberazione dell’Anticipazione FRP da parte del Consiglio di Amministrazione della CDP ovvero dell’organo della CDP delegato dal Consiglio medesimo (di seguito, **“Delibera di Affidamento”**).

L’affidamento - che avrà validità di 45 (quarantacinque) giorni solari - è comunicato all’Ente Beneficiario mediante l’invio da parte della CDP, tramite PEC o tramite gli altri strumenti telematici indicati nel Sito CDP, di una comunicazione di fine istruttoria (di seguito, **“Comunicazione di Fine Istruttoria”**), con la quale viene richiesta all’Ente Beneficiario la documentazione necessaria per il perfezionamento del contratto di Anticipazione FRP.

3.3

Stipula del contratto di Anticipazione FRP

Il contratto di Anticipazione FRP dovrà essere stipulato con le modalità e secondo i termini di seguito indicati.

L’Ente Beneficiario deve far pervenire alla CDP, avvalendosi del Portale Fondi nel caso di comuni, città metropolitane e province, ovvero tramite PEC nel caso di regioni, province autonome o Enti Pubblici non Territoriali, la proposta contrattuale, correttamente compilata e

sottoscritta, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta da CDP entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data di inoltro della Comunicazione di Fine Istruttoria.

Decorso tale termine senza che sia pervenuta la suddetta documentazione, la Delibera di Affidamento si intende revocata e la domanda rigettata.

La data di acquisizione da parte della CDP della ricevuta di avvenuta consegna all'indirizzo PEC dell'Ente Beneficiario, ovvero del riscontro di ricezione risultante dagli altri strumenti telematici indicati nel Sito CDP, rileva ai fini del computo del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni solari.

Una volta sottoscritto per accettazione dalla CDP, il contratto di Anticipazione FRP viene inviato all'Ente Beneficiario mediante PEC o tramite gli altri strumenti telematici indicati nel Sito CDP.

L'acquisizione da parte della CDP della ricevuta di avvenuta consegna all'indirizzo PEC dell'Ente Beneficiario, ovvero del riscontro di ricezione risultante dagli altri strumenti telematici indicati nel Sito CDP, sancisce il perfezionamento del contratto.

4

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

Entro 4 (quattro) mesi dalla data di perfezionamento del contratto di Anticipazione FRP, l'Ente Beneficiario deve comunicare alla CDP, mediante PEC o tramite gli altri strumenti telematici indicati nel Sito CDP, l'avvenuto affidamento dell'incarico professionale finanziato, indicando l'importo contrattuale dell'incarico affidato.

Nel caso in cui, a valere sulla medesima Anticipazione FRP, venga finanziato più di un incarico professionale, l'Ente Beneficiario deve comunicare alla CDP, entro 6 (sei) mesi dalla data di perfezionamento del contratto di Anticipazione FRP e secondo le suesposte modalità, quali di tali incarichi siano stati affidati, indicandone i rispettivi importi contrattuali.

Eventuali proroghe di tali termini, che comunque non potranno essere superiori, di norma, a 2 (due) mesi, potranno essere accordate dalla CDP sulla base di circostanziata e documentata istanza prodotta dall'Ente Beneficiario.

5

EROGAZIONI

L'erogazione dell'Anticipazione FRP viene effettuata in una o più soluzioni - a partire dalla data di perfezionamento del relativo contratto di Anticipazione FRP - sulla base delle domande di erogazione dell'Ente Beneficiario.

Le domande di erogazione, redatte secondo il modello predisposto dalla CDP¹ e disponibile nel Sito CDP, devono essere trasmesse alla CDP esclusivamente tramite il canale Web nell'area riservata Enti locali e PA del Sito CDP, compilate in ogni loro parte e sottoscritte digitalmente dal responsabile del procedimento dell'Ente Beneficiario, corredate del documento di riconoscimento del firmatario e del provvedimento amministrativo di liquidazione delle spese sostenute (e.g. determinazione dirigenziale, ecc.), esecutivo ai sensi di legge.

L'erogazione è subordinata alla produzione da parte dell'Ente Beneficiario, tra l'altro, della relativa garanzia in originale, completa in ogni sua parte e conforme ai modelli predisposti dalla CDP.

La CDP si riserva in ogni caso di acquisire la documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Dalla "data valuta beneficiario" di ciascun bonifico emesso ai fini della erogazione, decorrono gli interessi (a carico del bilancio dello Stato) sulle somme erogate.

¹ Le domande di erogazione devono essere complete della dichiarazione del responsabile del procedimento. Tale dichiarazione è inclusa nel modello di domanda di erogazione reso disponibile dalla CDP nel Sito CDP.

Nel caso in cui, entro 18 (diciotto) mesi dal perfezionamento del contratto di Anticipazione FRP, l'Ente Beneficiario non abbia validamente richiesto alla CDP alcuna erogazione dell'Anticipazione FRP, la CDP provvede a revocare l'Anticipazione FRP e a risolvere, conseguentemente, il contratto di Anticipazione FRP ai sensi del successivo paragrafo 8.

Un'eventuale proroga di tale termine potrà essere accordata dalla CDP, sulla base di circostanziata e documentata istanza prodotta dall'Ente Beneficiario, per un periodo non superiore, di norma:

- (i) a 3 (tre) mesi; ovvero
- (ii) a 12 (dodici mesi), esclusivamente per le regioni, province autonome, Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere che abbiano richiesto l'Anticipazione FRP dei fondi statali per la progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'art. 20 della Legge 67/1988 e ss.mm.ii. di cui siano beneficiarie.

6

RIMBORSO

Le Anticipazioni FRP non comportano il pagamento di interessi corrispettivi da parte degli Enti Beneficiari, in quanto questi sono posti a carico del bilancio dello Stato.

Il capitale erogato a valere sulle Anticipazioni FRP è rimborsato alla CDP dagli Enti Beneficiari a seguito del perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla progettazione e/o alla realizzazione dell'investimento. Il perfezionamento della provvista finanziaria si realizza nel momento in cui, secondo la normativa di contabilità pubblica dell'Ente Beneficiario, lo stesso è in condizione di procedere alla liquidazione dell'impegno di spesa precedentemente assunto.

Decorso il termine di tre anni dalla data della prima erogazione, l'Ente Beneficiario è tenuto in ogni caso a rimborsare integralmente l'Anticipazione FRP, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria.

In caso di ritardo nel rimborso del capitale, l'Ente Beneficiario dovrà corrispondere a CDP gli interessi di mora, da calcolarsi sul capitale non rimborsato ad un tasso di interesse pari a 100 basis points (ossia 1,00% - uno per cento) in ragione d'anno (di seguito, "**Interessi di Mora**").

Gli Interessi di Mora sono calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né costituzione in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del suddetto termine di pagamento e saranno applicati sino alla data dell'effettivo pagamento.

Il rimborso dell'Anticipazione FRP deve avvenire in unica soluzione, non essendo ammessi rimborsi parziali.

Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito diretto in conto (Sepa Direct Debit - SDD) effettuato tramite tesoriere/cassiere sul conto corrente bancario intestato all'Ente Beneficiario. A tal fine l'Ente Beneficiario rilascia apposito "mandato di addebito in conto", redatto secondo il modello definito dalla CDP, in base al quale la CDP è autorizzata a richiedere al tesoriere/cassiere l'addebito nel conto corrente.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente nei modi che riterrà più opportuni.

In aggiunta a quanto sopra, CDP potrà consentire il rimborso delle Anticipazioni FRP:

- con riferimento agli Enti Beneficiari, mediante l'assunzione di un prestito di scopo ordinario, con oneri di ammortamento a proprio carico, destinato al finanziamento delle spese di investimento necessarie (i) al predetto rimborso dell'Anticipazione FRP e (ii) alla successiva realizzazione dell'opera la cui valutazione e/o progettazione sia stata finanziata mediante la predetta Anticipazione FRP, i cui termini e condizioni saranno disciplinati dalle Circolari CDP che tempo per tempo rendono note le condizioni generali per l'accesso al

credito della gestione separata della CDP da parte dei predetti enti²; o, in alternativa

- con riferimento esclusivo agli Enti Territoriali, mediante l'assunzione di un prestito di scopo ordinario, con oneri di ammortamento a proprio carico, destinato esclusivamente al predetto rimborso dell'Anticipazione FRP, i cui termini e condizioni saranno disciplinati dalle Circolari CDP che tempo per tempo rendono note le condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della CDP da parte dei predetti enti³ ad eccezione di quanto segue: (i) durata quinquennale e (ii) importo pari all'importo dell'Anticipazione FRP oggetto di rimborso, anche in deroga all'importo minimo stabilito per i prestiti ordinari di scopo dalle predette circolari.

Fermo restando che il rimborso delle Anticipazioni FRP dovrà in ogni caso essere effettuato entro i termini di cui al presente paragrafo 6, al fine di consentire alla CDP di svolgere le valutazioni circa la possibilità di concedere i predetti prestiti, gli enti di cui sopra devono attivare le procedure di richiesta di finanziamento tempestivamente e in ogni caso entro il trentesimo giorno antecedente alla scadenza del termine previsto per il rimborso dell'Anticipazione FRP.

Nel caso in cui l'Anticipazione FRP fosse rimborsata mediante la contrazione di uno dei prestiti sopra indicati, la quota di prestito destinata a tale rimborso sarà erogata da CDP direttamente a favore del Fondo.

7

REVOCA, RIDUZIONE, DIVIETO DI DIVERSI UTILIZZI

La necessità di assicurare l'efficace funzionamento del Fondo, evitando l'impegno di risorse a favore di attività progettuali che non risultino in grado di svilupparsi secondo un adeguato iter cronologico, richiede la previsione di stringenti meccanismi di revoca e riduzione delle Anticipazioni FRP.

La revoca, cui corrisponde la risoluzione del relativo contratto di Anticipazione FRP, è comminata qualora l'Ente Beneficiario (i) non proceda all'affidamento di almeno un incarico professionale ovvero la CDP non riceva la relativa comunicazione di affidamento entro i termini (originari o prorogati) di cui al precedente paragrafo 4 o (ii) non abbia richiesto alcuna erogazione allo scadere del termine (originario o prorogato) indicato nel precedente paragrafo 5. In conseguenza della revoca, cui corrisponde la risoluzione del contratto di Anticipazione FRP, l'Ente Beneficiario sarà tenuto a corrispondere alla CDP, tra l'altro, una somma pari allo 0,125% dell'importo della Anticipazione FRP.

Il predetto importo pari allo 0,125% dell'Anticipazione FRP non è dovuto nel caso in cui l'Ente Beneficiario dimostri che non ha provveduto a richiedere alcuna erogazione entro i termini previsti in quanto è pervenuto al perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla progettazione e/o alla realizzazione dell'investimento.

Avuta notizia dell'avvenuto affidamento dell'incarico finanziato o degli incarichi finanziati, la CDP riduce d'ufficio, senza oneri accessori per l'Ente Beneficiario, l'Anticipazione FRP all'importo contrattuale comunicato dall'Ente Beneficiario (o, nel caso di finanziamento di più incarichi, alla somma degli importi contrattuali comunicati). Inoltre, allo scadere del termine per l'erogazione (originario o prorogato), la CDP riduce d'ufficio, sempre senza oneri accessori per l'Ente Beneficiario, l'Anticipazione FRP all'importo effettivamente erogato.

Non sono ammessi diversi utilizzi della eventuale quota dell'Anticipazione FRP non erogata, per coprire spese diverse da quelle per le quali la stessa è stata originariamente concessa.

² Alla data di pubblicazione della presente Circolare, le circolari rilevanti cui si fa riferimento sono: (i) la Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e s.m.i. per gli Enti Locali, (ii) la Circolare CDP n. 1284 del 3 novembre 2015 e s.m.i. per le Regioni e le Province Autonome, (iii) la Circolare CDP n. 1274 del 24 luglio 2009 e s.m.i. per gli Enti Pubblici non Territoriali diversi dalle Autorità di Sistema Portuale e (iv) la Circolare CDP n. 1277 del 19 marzo 2010 e s.m.i., per le Autorità di Sistema Portuale

³ Alla data di pubblicazione della presente Circolare, le circolari rilevanti cui si fa riferimento sono: (i) la Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e s.m.i. per gli Enti Locali, (ii) la Circolare CDP n. 1284 del 3 novembre 2015 e s.m.i. per le Regioni e le Province Autonome.

RISOLUZIONE

La CDP, al verificarsi di una delle cause di risoluzione previste dal contratto di Anticipazione FRP, avrà la facoltà di risolvere tale contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. In ogni altro caso di inadempimento da parte dell'Ente Beneficiario, la CDP potrà chiedere la risoluzione ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile, ferma restando la possibilità di esercitare ogni altro rimedio previsto dalla legge.

La risoluzione si verifica nel momento in cui la CDP comunica all'Ente Beneficiario l'intenzione di avvalersi di tale facoltà ai sensi del precedente capoverso.

In caso di risoluzione, l'Ente Beneficiario dovrà integralmente rimborsare ogni importo dovuto per capitale e/o altri eventuali oneri accessori, di norma, entro quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Il trasferimento della titolarità del contratto di Anticipazione FRP ad un altro Ente Beneficiario, anche ove derivante da fusioni e/o da disposizioni legislative o regolamentari, è condizionato al previo assenso della CDP.

L'AMMINISTRATOREDELEGATO
della Cassa depositi e prestiti S.p.A.